



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

25542/17

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -
- Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -
- Dott. ENRICO MANZON - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -
- Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

IRPEG IRES
ACCERTAMENTO
Motivazione
semplificata

Ud. 11/07/2017 - CC

R.G.N. 17032/2016

Ca 25542
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17032-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

SOCIETA' FINANZIARIA (omissis)
((omissis)) S.R.L.(P.I. (omissis)), (omissis) , (omissis)
(omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 1/4/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di CAGLIARI, depositata il
11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 13 novembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sardegna, previa riunione dei gravami, respingeva
l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la
sentenza n. 72/4/10 della Commissione tributaria provinciale di
Cagliari che aveva accolto il ricorso della (omissis)
(omissis) srl contro l'avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA
2005, mentre accoglieva l'appello proposto da (omissis) e (omissis)
(omissis) avverso la sentenza n. 57/6/12 della Commissione tributaria
provinciale di Cagliari che ne aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi
di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR osservava in particolare
che risultava corretta la statuizione contenuta nella sentenza impugnata
dall'agenzia fiscale di invalidità dell'accertamento societario in quanto
emesso prima dello scadere del termine dilatorio di cui all'art. 12,
comma 7, legge 212/2000, dovendosi fare applicazione del principio di
diritto in tal senso sancito dalla Corte di Cassazione a SU, con sentenza
n. 18184/2013; che quindi, confermato l'annullamento dell'atto
impositivo emesso nei confronti della (omissis) srl, doveva di
conseguenza accogliersi l'appello proposto dal (omissis) e dalla (omissis)
riguardante gli avvisi di accertamento reddituali derivanti dal
medesimo, che per l'effetto contestualmente annullava.



Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Considerato che:

Con l'unico mezzo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.– l'agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato l'insussistenza dell'allegata urgenza al fine di giustificare l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento impugnato dalla società contribuente e conseguentemente annullato gli avvisi di accertamento reddituali emessi nei confronti dei suoi soci.

La censura è inammissibile.

Va infatti ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (*ex multis* Sez. 5, n. 26110 del 2015).

Orbene, nel caso di specie la CTR ha dato piena applicazione al principio di diritto sancito nella citata pronuncia delle SU di questa Corte, secondo il quale «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica



nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonерativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio» (Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013, Rv. 627474 - 01).

Il giudice tributario di appello infatti è approfonditamente entrato nel merito delle allegazioni e delle prove addotte dall'Ente impositore a giustificazione dell'emissione anticipata dell'atto impositivo impugnato dalla ^(omissis) srl, negandone la fondatezza/adequatezza, appunto così esprimendo una valutazione di merito che non può essere ulteriormente sindacata in questa sede, in aderenza al principio di diritto di cui al primo arresto giurisprudenziale citato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13

comma 1- *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 - I, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 - 01).

PQM


La Corte rigetta il ricorso; condanna l'agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 17.000 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 11 luglio 2017

Il Presidente
Stefano Schiò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 27 OTT. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 27 ottobre 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92